



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO TURISMO COMMERCIO PROM.PRODOTTI TRENT

Prot. n. IV/1-fr

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 28 DI DATA 04 Aprile 2007

O G G E T T O:

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e successive modificazioni: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci". Assenso preliminare per l'apprestamento dell'opera di pompaggio dal lago di Molveno, a servizio degli impianti di innevamento programmato delle piste da sci gestite dalla società Paganella 2001 Spa ubicate nella stazione sciistica della Paganella nel Comune di Andalo.

Premesso che,

la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo – Via Rindole, 3, in data 13 febbraio 2006 ha presentato presso l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la domanda di verifica (screening) di cui all’art. 3 del d.P.G.P. 22/11/1989, n. 13-11/Leg. e s.m, per le opere di approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci della Paganella con emungimento dal lago di Molveno.

Con provvedimento n. 9/2006 di data 9 maggio 2006, il direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ha determinato la non sottoposizione alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale delle opere in oggetto, dettando una serie di prescrizioni.

Con istanza pervenuta al Servizio Turismo in data 19 giugno 2006 la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, ha chiesto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 21.4.1987, n. 7 e s.m., il rilascio dell’assenso preliminare per l’apprestamento dell’opera di pompaggio dal lago di Molveno, a servizio degli impianti di innevamento programmato delle piste da sci gestite dalla medesima società ubicate nella stazione sciistica della Paganella, allegando la documentazione di rito, comprensiva degli elaborati progettuali dell’opera prevista, redatti dal dott. ing. Giordano Farina.

Il Servizio Turismo ha trasmesso in data 23 giugno 2006 all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, in osservanza al punto 12) della determinazione del Direttore dell’agenzia sopracitata, copia della documentazione per la verifica di conformità al progetto alle prescrizioni derivanti dal provvedimento sottoposto a procedura di verifica di cui all’art. 3 del d.P.G.P. 22/11/1989, n. 13-11/Leg. e s.m. Ha altresì comunicato che la documentazione progettuale si discosta lievemente da quella valutata in sede di screening ma in ogni caso l’entità delle modifiche sono tali da non alterare sostanzialmente la proposta originaria. E’ stato inoltre evidenziato che per le opere edili insistenti sul comune di Molveno dovrà essere richiesta, da parte della società Paganella 2001 Spa, la deroga urbanistica al comune interessato, ai sensi dell’art. 104 bis della Legge provinciale 5 settembre 1922, n. 22.

Il Servizio Turismo ha trasmesso in data 23 giugno 2006 copia della domanda e della documentazione sopracitate agli Enti e Servizi provinciali di cui all’art. 11 della L.P. 7/87 per l’espressione delle valutazioni ivi previste.

In data 10 luglio 2006, il Comune di Molveno ha comunicato l’esistenza di parziale contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti delle opere proposte comunicando altresì che la società proponente ha richiesto l’avvio della procedura di deroga di cui all’art. 104 della L.P. 22/91 e s.m..

In data 24 ottobre 2006 il Comune di Molveno, ai soli fini del procedimento di cui alla L.P.7/87, ha espresso parere favorevole all’opera subordinatamente al rispetto di prescrizioni relative alla necessità che la predetta infrastruttura sia dimensionata tenendo conto delle future esigenze di sviluppo delle piste sciabili della Paganella nonchè dell’area sciabile del Pradel, a monte dell’abitato di Molveno, onde evitare futuri costosi interventi di potenziamento delle stesse o altri interventi impattanti per il territorio (bacini di accumulo, ecc). Ha inoltre comunicato di aver provveduto a richiedere alla Giunta provinciale il nulla-osta alla deroga urbanistica, ai sensi dell’art. 104, terzo comma, della L.P. 22/91.

Con nota di data 28 novembre 2006 la società Paganella 2001 Spa, ha presentato la progettazione relativa ad una variante integrativa che prevede le pompe sommerse ancorate ad un basamento di calcestruzzo. Il Servizio Turismo ha trasmesso questa documentazione ai vari Enti e

Servizi interessati con nota di data 29 novembre 2006, prot. n. 13787 congiuntamente alla richiesta di una nuova relazione scritta ai sensi dell'art. 11 della L.P. 7/87.

Con nota di data 19 gennaio 2007 la società proponente ha richiesto il ritiro della variante precedentemente presentata in data 28 novembre 2006, comunicando di considerare valido il progetto originariamente presentato in data 19 giugno 2006.

Con nota di data 2 febbraio 2007, il Servizio Turismo ha comunicato, alle Strutture provinciali preposte, che in conseguenza al ritiro della più recente variante, rimaneva efficace la precedente richiesta di relazione scritta ex art. 11 della L.P. 7/87 di data 23 giugno 2006 e che pertanto i pareri originariamente formulati dai Servizi provinciali competenti, verranno utilizzati per la stesura del provvedimento di assenso preliminare dopo che la Giunta provinciale avrà rilasciato il nulla osta alla deroga urbanistica necessaria per la realizzazione dell'opera.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 488 di data 9 marzo 2007, è stato espresso il nulla osta ai sensi dell'art. 104 della L.P. 22/91 per il rilascio della concessione edilizia in deroga. Il rilascio della concessione in deroga è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la zattera galleggiante sia posta sotto il livello del minimo invaso mediante il zavorramento od il tirantaggio dal fondo della stessa e i relativi tubi di collegamento siano interrati, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali integrativi prodotti dal Comune;
- b) sia rispettato quanto richiesto dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con deliberazione di data 9 gennaio 2007, n. 534/06;
- c) siano osservate le prescrizioni di cui alla determinazione del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – U.O. per la Valutazione dell'impatto ambientale n. 9 di data 9 maggio 2006 impartite in seguito alla procedura di verifica del progetto ed in particolare quella prevista al punto 12 "Copia della progettazione esecutiva, prima dell'attivazione dell'iter autorizzativo finale, deve essere trasmessa all'APPA, al fine di verificare la conformità del progetto alle prescrizioni derivanti dal presente provvedimento. Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che illustri nel dettaglio le modalità con cui hanno trovato applicazione le prescrizioni".

Gli Enti ed i Servizi individuati dall'art. 11 della L.P. 7/87, hanno trasmesso le relazioni contenenti le proprie valutazioni sugli interventi in progetto; alcune subordinano la validità dell'autorizzazione all'osservanza, da parte del richiedente, di condizioni, suggerimenti e prescrizioni tecnico operative che sono riportate nell'allegato A) della presente determinazione.

Nel corso dell'iter procedurale di cui alla L.P. 7/87 sono pervenute osservazioni ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23; da parte di alcuni proprietari e titolari di aziende ricettive site in Molveno in data 16 ottobre 2006, da parte del sig. Paolo Donini albergatore in Molveno in data 6 novembre 2006 e da parte del dott. Silvio Girardi, nella qualità di presidente del Gruppo Pescatori Sportivi Molveno, in data 29 novembre 2006.

Tutte queste osservazioni esprimono sostanzialmente la loro contrarietà rispetto alla realizzazione dell'intervento proposto dalla società Paganella 2001 Spa, chiedendo, con varie motivazioni, che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento venga negata.

Pur prendendo atto delle considerazioni e delle motivazioni addotte nei vari documenti inviati si ritiene, alla luce dei pareri espressi da tutti gli Enti e Servizi coinvolti nelle procedure di verifica (screening) e nel procedimento di cui alla L.P. 7/87, ma soprattutto alla luce delle prescrizioni espresse dalla Giunta provinciale con la deliberazione 488 di data 9 marzo 2007, che queste osservazioni abbiano trovato risposta e possano pertanto considerarsi superate.

In particolare si evidenzia che la richiesta di utilizzare acqua per innevamento, presentata dalla Paganella 2001 S.p.A., prevede il prelievo dal lago della portata massima istantanea di 0,30 m³/s e di un volume massimo d'acqua pari a 210.000 m³ corrispondente ad una portata media ragguagliata, nel periodo richiesto dal 15 ottobre al 15 marzo, pari a 0,016 m³/s. Tale volume, pienamente corrispondente alle previsioni del P.G.U.A.P., verrà di fatto sottratto all'utilizzo idroelettrico già riconosciuto nelle disponibilità di Enel Produzione S.p.A.; conseguentemente ciò non comporta l'aumento della pressione derivatoria sul lago rispetto a quanto già attualmente in essere. Anche per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, l'impatto acustico e l'ecosistema acquatico, si ritiene che, nel rispetto della prescrizioni imposte dalla Giunta provinciale nella deliberazione sopra richiamata e con gli accorgimenti che verranno adottati in fase di predisposizione del progetto esecutivo, gli impatti connessi alla realizzazione dell'opera verranno molto mitigati.

Si ritiene, pertanto, che risultino soddisfatte le condizioni di cui al combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della legge in oggetto.

Per quanto sopra,

IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli articoli 4, 11, 13, 34 e 35 della L.P. 21.4.1987, n. 7 e succ. modif.;
- preso atto delle valutazioni sull'iniziativa proposta contenute nelle relazioni degli Enti e dei Servizi provinciali espresse a sensi degli artt. 4 e 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;
- viste le osservazioni pervenute in data 16 ottobre 2006, 6 novembre 2006 e 29 novembre 2006;
- vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. dd. 26.3.1998,
- vista la legge provinciale n. 22/91 e s.m.i. – art. 104;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 488 di data 9 marzo 2007;
- sentito il Servizio Turismo;

d e t e r m i n a

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, alla società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3 l'assenso preliminare per l'apprestamento dell'opera di pompaggio dal lago di Molveno, a servizio degli impianti di innevamento programmato delle piste da sci gestite dalla società Paganella 2001 Spa ubicate nella stazione sciistica della Paganella nel territorio del Comune di Andalo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di far proprie le prescrizioni, condizioni e suggerimenti contenuti nelle relazioni espresse dagli Enti e dai Servizi provinciali sull'iniziativa proposta ai sensi del citato art. 11 della L.P. 7/87, che si evidenziano nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ferme restando le ulteriori prescrizioni contenute nella determinazione del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 9/2006 e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 488 di data 9 marzo 2007;

3. di subordinare il successivo provvedimento di autorizzazione all'apprestamento delle opere di cui si tratta, alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35 della legge citata;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, 3° comma della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m., il presente provvedimento di assenso preliminare ha la durata di anni due: entro tale termine dovrà essere presentata la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, corredata della prescritta documentazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.R.G.A. di Trento o tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della notifica del presente provvedimento o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del provvedimento in oggetto.

GM - SD

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Paolo Nicoletti

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 ALLEGATO A) condizioni e prescrizioni

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to PAOLO NICOLETTI

Allegato parte integrante

ALLEGATO A) condizioni e prescrizioni

ALLEGATO A): condizioni e prescrizioni.

- dal parere del **Comune di Andalo** prot. n. 4894 di data 5 luglio 2006:
“...parere favorevole fatto salvo il rispetto dei diritti di terzi in particolare per il passaggio sulle proprietà private e la preventiva comunicazione di inizio attività (DIA).”
- dal parere del **Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio** – Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con verbale di deliberazione n. 282/06 4 dd 18 luglio 2006:
“l’opera risulta compatibile con il paesaggio se saranno rispettate queste condizioni:
 1. accurato ripristino della traccia di scavo;
 2. dipingere gli elementi galleggianti della zattera e delle condotte di colore grigio-azzurro,
 3. rivedere il prospetto ovest (all. 10) secondo questi criteri:
 - 3.1. suddividere la superficie muraria, in cui prevalgano i fori, con un reticolo, rispetto ai quali i fori dovranno essere riposizionati;
 - 3.2. l’intero fronte dovrà essere rivestito con pannelli metallici di color scuro o lignei o trattati con colore marrone scuro;
 - 3.3. i parapetti dovranno essere realizzati con supporti e fili in acciaio, per risultare meno visibili;
 - 3.4. le porte dovranno essere dello stesso colore dei pannelli metallici o della tinta usata per la parete.
- dal parere del **Servizio Opere Idrauliche** prot. n. 2426 di data 7 agosto 2006:
“...le tubazioni di adduzione galleggianti posizionate sul lago di Molveno, ancorchè provvisorie, potrebbero essere di intralcio alla navigazione. E’ quindi opportuno verificare con il Servizio Comunicazioni e Trasporti l’opportunità di interdire la navigazione nel tratto interessato e la posa di eventuali segnali che evidenzino la posizione dei tubi. Il presente parere viene rilasciato per quanto di competenza: lago di Molveno e fascia di rispetto (10 ml. dalla proprietà demaniale)”
- dal parere del **Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio** – Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con verbale di deliberazione n. 534 di data 11 gennaio 2007 (richiamato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 488 di data 9 marzo 2007):
“...dovrà essere previsto un accurato ripristino della traccia di scavo lungo la sponda del lago, ponendo attenzione ai raccordi con gli andamenti naturali circostanti, a garantire una stabilizzazione efficace del materiale di ritombamento per evitare fenomeni di erosione dovuti al movimento delle acque e all’escursione del pelo dell’acqua, prevedendo inoltre un accurato rinverdimento della fascia ripariale per limitare le interferenze visive e gli impatti sull’ambiente lacustre”.
- dal parere del **Servizio Geologico** prot. n. 3408 di data 2 agosto 2006:
“...il parere positivo è subordinato al rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica ed in particolare circa la necessità di monitorare durante i lavori la qualità delle acque destinate al consumo umano captate in corrispondenza della sorgente denominata “loc. Poia” (prescrizione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari); inoltre la realizzazione degli scavi per la stazione di pompaggio, dovrà necessariamente essere eseguita da un geologo che dovrà verificare, in avanzamento, la compatibilità tra il profilo di scavo adottato e lo stato geomeccanico dell’ammasso roccioso”.

- dal parere del **Servizio Foreste e Fauna** con la nota prot. n. 14231 di data 28 settembre 2006:
 - “...di esprimere in definitiva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni riportate nell'allegato parere ed alla raccomandazione che vengano altresì eseguiti gli interventi di mitigazione e di ripristino ambientale previsti dalla relazione forestale allegata al progetto.
 - “.....di esprimere un parere favorevole per l'esecuzione dei movimenti di terra previsti in progetto purché i medesimi siano eseguiti con l'osservanza delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - precedentemente all'inizio dei lavori andrà prodotta la documentazione prevista al punto 3 della Determinazione del Direttore dell'A.P.P.A. n. 9 di data 9 maggio 2006, relativa alla tempistica ed all'organizzazione dei lavori;
 - il tracciato della condotta dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso una idonea picchettatura, pienamente rispondente ai dati riportati nel progetto esecutivo;
 - l'utilizzazione del soprassuolo potrà avvenire solamente previo assegno da parte del personale del Servizio Foreste e Fauna;
 - i movimenti di terra per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse dovranno essere limitati allo stretto necessario. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento dello scavo, in modo da non determinare destabilizzazione delle rampe della viabilità forestale con particolare riferimento ai tratti più ripidi del versante attraversato;
 - l'ingombro dell'area coinvolta dall'intervento dovrà essere limitato allo spazio tecnico necessario al passaggio dei mezzi di cantiere;
 - andranno utilizzati mezzi meccanici di tipo leggero e di dimensioni contenute;
 - in corrispondenza del tratto che interseca la riserva integrale forestale, lasciata all'evoluzione naturale (particelle forestali n. 9 e n. 54 del Comune di Molveno e particella forestale n. 17 del Comune di Andalo) lo scavo e la posa della condotta andranno eseguiti con mezzo tipo ragno in modo da contenere l'ampiezza della traccia per il transito in fase esecutiva. A lavori ultimati, andrà ripristinato il sentiero esistente, evitando tassativamente il mantenimento di un tracciato avente caratteristiche di strada forestale;
 - in corrispondenza degli impluvi che intersecano la viabilità forestale dovranno essere realizzati dei selciati per impedire l'azione erosiva delle acque; non potrà essere ridotta la sezione utile di deflusso. Qualora si tratti di acque pubbliche andrà acquisita l'autorizzazione di competenza da parte del Servizio Sistemazione Montana;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante semina di miscuglio di specie erbacee adatto alle condizioni stagionali, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso adottando se del caso idonei sistemi artificiali;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate, particolarmente laddove si rendesse necessario l'uso di esplosivi, tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed alla vegetazione arborea limitrofa;
 - andrà ripristinata la piena funzionalità della viabilità forestale interessata dai lavori;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi d'ordine idrogeologico;
 - a garanzia della perfetta osservanza delle prescrizioni succitate la Società richiedente è tenuta a versare un deposito cauzionale, per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori, di **€ 45.000,00.- (Euro quarantacinquemila/00)** secondo le disposizioni contenute nella L.P. 15 settembre 1980, n° 31. Lo svincolo della somma depositata sarà subordinato al parere favorevole rilasciato dal Servizio Foreste e Fauna previa verifica della corretta esecuzione degli interventi;

- il concessionario resta obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere deteriorate o distrutte.

Il parere e le prescrizioni di cui sopra sono rilasciate ai soli effetti idrogeologici e forestali.

- dal parere del **Comune di Molveno** con nota prot. n. 3500 di data 24 ottobre 2006:
“...per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 104 della L.P. 22/91, ha autorizzato esprimendo parere favorevole sull’intervento proposto, il rilascio della concessione edilizia in deroga per l’opera di “Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – loc. Pian Dosson C.C. Molveno”
- dal parere del **Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche** con nota prot. n. 6062 di data 11 dicembre 2006:
“...per l’esecuzione dei lavori della stazione di pompaggio nel lago di Molveno, la società Paganella 2001 S.p.A., dovrà prendere preventivi e opportuni accordi con E.N.E.L. Produzione S.p.A., concessionario gestore delle acque del lago di Molveno.
- dalla deliberazione della **Giunta provinciale** n. 488 di data 9 marzo 2007:
 - a) la zattera galleggiante sia posta sotto il livello del minimo invaso mediante il zavorramento od il tirantaggio dal fondo della stessa e i relativi tubi di collegamento siano interrati, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali integrativi prodotti dal Comune;
 - b) sia rispettato quanto richiesto dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale con deliberazione di data 9 gennaio 2007, n. 534/06;
 - c) siano osservate le prescrizioni di cui alla determinazione del Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente – U.O. per la Valutazione dell’impatto ambientale n. 9 di data 9 maggio 2006 impartite in seguito alla procedura di verifica del progetto ed in particolare quella prevista al punto 12 “Copia della progettazione esecutiva, priva dell’attivazione dell’iter autorizzativo finale, deve essere trasmessa all’APPA, al fine di verificare la conformità del progetto alle prescrizioni derivanti dal presente provvedimento. Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che illustri nel dettaglio le modalità con cui hanno trovato applicazione le prescrizioni”.